

ALL. "A" .CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Art. 1 – Oggetto

Oggetto del presente capitolato è la concessione del servizio di ristorazione a mezzo di distributori automatici di bevande calde (caffè, latte, cappuccino, the, cioccolato) e fredde (acqua minerale naturale e gassata, bibite, succhi di frutta e the), nonché di snacks dolci e salati (snacks salati e merendine in monoporzione) presso le seguenti sedi:

- a)-Punto ristoro Palazzo Comunale 1° piano accanto ingresso principale– (n.1 distributore caffè, bevande calde, n.1 distributore bevande fredde, snacks)
- b)-Punto ristoro Palazzo Comunale 1° piano pianerottolo scale zona controllo interno (n.1 distributore caffè, bevande calde, n. 1 distributore bevande fredde , snacks)
- c)-Punto ristoro Palazzo Palazzo Salducci –PM. (n.1 distributore caffè,bevande calde, n.1 distributore bevande fredde,snacks)
- d)-Punto ristoro Palazzo corso Mazzini –Attività economiche (n.1 distributore caffè, bevande calde, n.1 distributore bevande fredde, snacks)
- e)-Punto ristoro ex Scuola Ressi –Cervia Informa (n.1 distributore caffè, bevande calde, n.1 distributore bevande fredde,snacks)
- f)-Punto ristoro Magazzino Comunale (n.1 distributore caffè, bevande calde, n.1 distributore bevande fredde,snacks)
- g)-Punto ristoro Palazzina Piazza XXV aprile- area 1° piano di fronte all'ascensore (n.1 distributore caffè, bevande calde, n.1 distributore bevande fredde-CON ESCLUSIONE DELL'ACQUA-, snacks)
- h)-Punto ristoro Biblioteca comunale (n.1 distributore caffè, bevande calde, n. 1 distributore bevande fredde, snacks)
- i)-Punto ristoro Centro Interculturale (n.1 distributore caffè, bevande calde, n.1 distributore bevande fredde, snacks)

N.B.: IN OGNI PUNTO DI RISTORO DOVRANNO ESSERE PRESENTI, OLTRE AI PRODOTTI TRADIZIONALI, ALMENO UN PRODOTTO DEL MERCATO EQUO E SOLIDALE ED UN PRODOTTO FRESCO E SALUTARE (AD ES.:YOGOURT, FRUTTA FRESCA, BIOLOGICO).

Il concessionario, inoltre, dovrà rendere disponibile, qualora il Comune di Cervia lo richieda, in ogni distributore automatico, un prodotto adatto ad una dieta priva di glutine (celiachia). I prodotti adatti al consumo da parte di persone celiache dovranno essere presenti nel prontuario dell'Associazione Italiana Celiachia (A.I.C.).

A seguito di affidamento, l'Ente si riserva la facoltà di richiedere al concessionario l'eventuale disponibilità a fornire miscela di caffè pregiato di qualità superiore a quella offerta in sede di gara. Trattasi di servizio aggiuntivo, eventuale, non preclusivo alla partecipazione alla gara. In caso di risposta affermativa, tale opzione dovrà essere garantita fino ad un massimo di n. 4 punti ristoro.

Art.2-Durata, importo presunto e pagamenti

La durata della concessione è di 48 mesi con decorrenza dal 01/07/2014. La ditta si impegna a installare i distributori convenuti in sede contrattuale alla data che verrà comunicata dall'Amministrazione a seguito di affidamento. L'Amministrazione si impegna ad inviare la comunicazione almeno 15gg. prima della data individuata per l'installazione.

La ditta si impegna a installare o disinstallare entro e non oltre 10gg.dalla richiesta del Servizio Economato-Provveditorato eventuali nuovi distributori o distributori già esistenti.

Il Canone di concessione da corrispondere all'Amministrazione, comprensivo sia di corrispettivo per la concessione degli spazi ove installare le apparecchiature sia del rimborso forfettario annuale delle spese per le utenze (consumo idrico ed elettrico), è di € 7.150,00(iva esclusa) così' determinato, nel suo importo minimo e suscettibile di offerta al rialzo:

TIPOLOGIA	QUANTITA'	CANONE UNITARIO	CANONE TOTALE
Macchina per caffè +bevande calde	9	€ 544,44	€ 4.900,00
Macchina per bevande fredde + snacks	9	€ 250,00	€ 2.250,00
totale			€ 7.150,00

I prezzi massimi di vendita dei prodotti richiesti, pena esclusione, sono i seguenti:

Tipologia prodotti	€ con moneta
Caffè e bevande calde,eventuale caffè proveniente dal commercio equo	0,45
Acqua in P.E.T. da 50 c.c. naturale o frizzante	0,40
Bevande in lattina c.c. 250	0,50
Bevande in tetrapak da 200 c.c.	0,60
Snacks vari	0,90
Snacks equo e solidali,biologici, no o.g.m, prodotti freschi e salutari, senza glutine	1,90

N.B.: PER IL PAGAMENTO CON "CHIAVE/SCHEDA MAGNETICA" DI CUI ALL'ART. 4 I SINGOLI PREZZI MASSIMI SONO DA INTENDERSI DIMINUITI DI € 0,05 CIASCUNO e CONSEGUENTEMENTE ANCHE I PREZZI OFFERTI IN SEDE DI GARA

La ditta concessionaria si obbliga a corrispondere il corrispettivo annuo in due rate semestrali al 31/01 e al 31/07 di ogni anno a titolo di canone di concessione per lo spazio occupato dai distributori e di rimborso forfettario delle spese per le utenze.

Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale **CA.RI.RA. agenzia di Cervia Piazza G. Garibaldi utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT78I0627013199T20990000201**. Ad avvenuto incasso sarà emessa fattura.

Si precisa che la prima ed unica rata dell'anno 2014 verrà pagata entro la data fissata per l'installazione.

L'importo del corrispettivo potrà variare con decorrenza dal semestre successivo per l'installazione o la disinstallazione di distributori nel rispetto della normativa vigente.

Art.3- Aumento o diminuzione del numero dei distributori

I distributori dovranno essere installati nelle quantità e nelle sedi indicate nell'art.1 del presente capitolato speciale d'onori.

Il numero dei distributori è rapportato alle esigenze del Comune al momento della concessione del servizio e potrà comunque subire variazioni in aumento o diminuzione nel corso del servizio, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente capitolato.

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere alla Ditta concessionaria, per motivi legati a traslochi degli uffici dell'Ente ovvero per altre ragioni di opportunità, lo spostamento delle apparecchiature in sedi diverse o in locali diversi da quelli originariamente assegnati, senza che questo possa comportar alcun onere a carico del Comune stesso.

Ogni variazione della consistenza numerica dei distributori ed i loro spostamenti all'interno del medesimo edificio o tra edifici dovranno essere autorizzati dal Comune.

In qualsiasi momento, anche prima della naturale scadenza del contratto, e per comprovate ragioni, quali ad esempio l'accorpamento delle strutture comunali / l'affidamento di servizi dell'Ente ad altri soggetti / lo scorporo di alcuni servizi per la costituzione di una fondazione ecc., il Comune potrà chiedere all'aggiudicataria l'eliminazione totale o parziale dei distributori installati presso le strutture interessate. La rimozione dovrà essere eseguita dalla concessionaria entro sette giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune.

In caso di aumento o diminuzione del numero delle macchine, il canone da corrispondere o da detrarre, calcolato in dodicesimi di anno è rapportato al tipo di macchina consegnata o ritirata e quindi sulla base del canone annuo unitario per tipologia di macchina offerto in sede di gara.

Art.4- Descrizione del servizio

A carico della ditta concessionaria sono poste tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei distributori, anche nelle giornate festive.

Ogni distributore funzionante con sistema automatico deve essere in grado di erogare i prodotti con l'inserimento di monete.

La ditta concessionaria deve:

- assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature con frequenza almeno settimanale e comunque tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse;
- installare recipienti portarifiuti (presso ciascun distributore di bevande calde), con coperchio a ritorno automatico e sostituirli qualora diventassero inadeguati allo scopo;
- programmare gli interventi di carico e di ordinaria manutenzione dei distributori con una periodicità fissata dalla ditta stessa in rapporto all'entità dei consumi e darne comunicazione ai singoli servizi interessati. In caso di chiamata (a mezzo telefono o fax) per guasto o per esaurimento materiali, la ditta deve impegnarsi ad intervenire entro 24 h. dalla chiamata, dalle 8.00 alle 13.00 dal lunedì al sabato.

I distributori dovranno:

- a)essere muniti di gettoniera che accetta qualsiasi tipo di moneta o dotato di apparecchiatura rendi resto e di "lettore" per strumenti elettronici "cash less" (chiavi, schede) per il personale comunale. La distribuzione della chiave/scheda magnetica ricaricabile ai dipendenti comunali dovrà essere effettuata a cura ed onere della ditta stessa, previo pagamento, da parte dei richiedenti, di una cauzione massima di € 5,00 che dovrà essere restituita al momento della riconsegna della chiave/scheda da parte del fruitore. Gli strumenti elettronici di pagamento dovranno essere identici per tutti i distributori automatici installati e conseguentemente funzionanti con sistema unico.
- b)essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno,tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- c)avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- d)essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo raggiungibile con monete di diversa pezzatura. Le indicazioni sul prodotto dovranno riportare, secondo le vigenti disposizioni,

la denominazione legale e merceologica del prodotto, con gli ingredienti in ordine decrescente, l'eventuale presenza di additivi e coloranti, il nome la ragione sociale del produttore o della Ditta confezionatrice e relativa sede dello stabilimento di produzione e confezionamento;

- e) riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale della Ditta affidataria ed il suo recapito nonché il nome ed il numero di telefono di un operatore, referente della ditta concessionaria. Nel caso di assenza dell'operatore telefonico presso la ditta concessionaria, dovrà essere disponibile una segreteria telefonica per la raccolta delle chiamate, che la ditta dovrà esaminare il mattino successivo ed eseguire nei termini sopraddetti;

- f) devono avere una capace autonomia di bicchierini e fornire automaticamente cucchiaini e /o palette. I bicchierini e i cucchiaini e/o palette dovranno essere di materiale biodegradabile e compostabile;

- g) per le bevande calde dovranno fornire automaticamente i cucchiaini/palette – anch'essi biodegradabili e compostabili - per mescolare le bevande. I distributori automatici dovranno consentire la possibilità di scelta della quantità di zucchero;

- h) anno di fabbricazione ed anno di introduzione sul mercato non anteriori al 2011;

- i) i distributori automatici per bevande fredde e alimenti devono contenere gas refrigeranti in regola con le vigenti norme in materia di protezione dello strato di ozono e riduzione dell'effetto serra (es. Regolamento CE 29 giugno 2000, n.2037/2000, D.P.R. 147/2006, ecc);

- l) avere le superfici destinate a venire in contatto con le sostanze alimentari di materiale idoneo e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;

- m) avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione degli alimenti, bevande e dolci;

- n) essere collocati in maniera tale da non essere situati in prossimità di uscite di sicurezza ovvero in locali non adatti;

La ditta dovrà installare a proprie spese contenitori portarifiuti per la raccolta differenziata e smaltimento di bottiglie in plastica, lattine, bicchieri e palette e sostituirli qualora divenute inadatte allo scopo.

Art. 5 – Norme per le apparecchiature

La Ditta concessionaria è tenuta ad assicurare l'erogazione dei prodotti mediante distributori automatici nuovi od in perfetto stato tale da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, continuativamente 24 ore su 24, per tutto il periodo previsto dalla concessione.

Le apparecchiature devono essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi e rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge. In particolare devono essere rispondenti;

-al Dlg.vo 81/2008 s.m.i;

-al Dlg.vo 17/2010(direttiva macchine), al CEI EN 60335-2-75 norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita;

-essere alimentate direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia;

-essere munite di marchio CE;

- essere munite di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'Unione Europea (es: IMQ);
- essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica;
- essere provvisti di adeguate protezioni come involucri e quant'altro necessario contro il contatto accidentale delle parti attive da parte dell'utilizzatore;

La Ditta concessionaria è tenuta altresì a rispettare tutte le leggi, i regolamenti di polizia urbana, di pubblica sicurezza e le norme in materia di igiene e sanità. Il Comune è esente da ogni responsabilità derivante dalla mancata osservanza da parte del concessionario di tali norme, nonché relativamente al possesso di licenze, autorizzazioni, nulla osta comunque dovuti.

L'installazione dei distributori dovrà essere effettuata dalla Ditta concessionaria concordando preventivamente con l'Amministrazione gli spazi ove collocare le apparecchiature, evitando il loro posizionamento in prossimità di uscite di sicurezza ovvero in locali non adatti.

L'allacciamento elettrico deve essere eseguito a cura e spese del concessionario nel pieno rispetto della legislazione locale, nazionale e comunitaria vigenti. L'eventuale collegamento idrico deve essere realizzato a cura e spese del concessionario medesimo, secondo le norme di buona tecnica.

L'esecuzione di interventi sugli impianti di cui al comma precedente deve essere preventivamente autorizzata dal responsabile dell'Ufficio presso i cui locali è prevista l'installazione.

Per ogni apparecchiatura installata dovrà essere resa disponibile, per eventuali fini ispettivi, la documentazione che attesti l'avvenuto controllo dell'integrità dei prodotti inseriti e degli interventi di pulizia, igienizzazione e rifornimento effettuati.

Al termine del contratto la ditta concessionaria dovrà asportare a proprie spese e senza onere alcuno per l'Ente le proprie apparecchiature e provvedere ai necessari ripristini entro il termine che verrà assegnato dall'Amministrazione.

Art.6- Prodotti da erogare

Come da normative di riferimento è fatto divieto di vendita di alcolici, tabacchi, riviste, quotidiani e quant'altro non specificato nel presente Capitolato o non autorizzate dall' Amministrazione

I prodotti posti in distribuzione dovranno essere in conformità alle norme vigenti in materia di alimenti, contenere solo ingredienti di alta qualità ed essere totalmente esenti da O.G.M. (Organismi Geneticamente Modificati).

In aderenza alle leggi in materia di organismi geneticamente modificati (Reg. CE 1829/2003 e 1830/2003) la ditta affidataria dovrà attestare, mediante dichiarazione di responsabilità all'uopo sottoscritta dal legale rappresentante, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica.

Tutti i prodotti dovranno essere analiticamente dettagliati (prezzo – marca - tipo di ingredienti – tipo di confezionamento...) – come da disposizioni del D.Lgs n.109 del 27 Gennaio 1992 e s.m.i- ed inseriti in apposito elenco da affiggere ad ogni apparecchiatura posizionata nei prestabiliti siti.

Altresì il concessionario dovrà provvedere a consegnare al Servizio Economato-Provveditorato– prima della loro distribuzione, le schede di tutti i prodotti forniti – sia alimentari che bevande - analiticamente dettagliate comprensive della tracciabilità di filiera dei prodotti.

L'Amministrazione potrà effettuare controlli qualitativi e quantitativi senza che la ditta possa rifiutarsi, pena la rescissione del contratto. Si riserva inoltre la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.

Art.7-Specifiche prodotti

I prodotti commercializzati a mezzo dei distributori dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 33 del D.P.R. n. 327 del 26 Marzo 1980 - Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n.283 - e successive modificazioni - o normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Art.8- Obblighi ed oneri generali a carico della ditta

Il servizio e tutti i prodotti offerti dovranno essere forniti in conformità alla vigente normativa in materia.

La ditta dovrà consegnare al Servizio Económico-Provveditorato del Comune, entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta concessione del servizio, una copia del proprio manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema H.A.C.C.P. (analisi dei rischi e di controllo dei punti critici ex Reg. CE 852/2004 e Dl.g.vo 193/2007). La ditta verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita è conforme alla predetta normativa e dichiarerà la presa visione della relativa documentazione fornita dalle case produttrici. Il manuale dovrà inoltre prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti.

L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione del servizio oggetto della concessione e, pertanto, il Concessionario si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti addetti ai lavori sopraccitati e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro, assumendone la piena responsabilità anche in caso di inadempienza.

La Ditta concessionaria si impegna inoltre ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente il vigente contratto di lavoro e tutti gli aggiornamenti che intervengano nel corso del tempo.

L'impresa si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati per manchevolezza o trascuratezza nell'esecuzione delle prestazioni a persone e cose sia di proprietà dell'Amministrazione Comunale che di terzi.

Il Comune non sarà responsabile di eventuali danni che dovessero essere causati dagli utenti ai distributori, né di eventuali furti, incendi, atti vandalici ecc. riguardanti i distributori automatici, i cambiamonete ovvero altri apparecchi collocati dalla Ditta concessionaria in strutture dell'Ente.

L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità in ordine ai mancati pagamenti del concessionario nei confronti dei fornitori della merce a lui destinata.

La ditta concessionaria sarà pure responsabile dell'onestà e dell'idoneità del proprio personale.

Il mancato possesso delle autorizzazioni di carattere amministrativo necessarie all'esercizio dell'attività di cui trattasi, come pure l'eventuale revoca di dette autorizzazioni comporterà il venir meno della concessione del servizio in questione senza che la Ditta possa vantare diritti di alcun genere nei confronti del Comune.

La Ditta aggiudicataria, dovrà mantenere le apparecchiature in costante conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza.

Annualmente la ditta dovrà presentare una dichiarazione con la quale attesti il permanere della situazione di conformità dei distributori installati con le vigenti disposizioni antinfortunistiche.

Art.9- Caratteristiche dei prodotti

I prodotti distribuiti dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:

a) Bevande calde:

- CAFFE' dovrà essere almeno di "1^ miscela bar" macinato all'istante e con grammatura minima di gr. 7 di caffè di marca di rilevanza nazionale;
- LATTE – grammatura minima gr. 10 di latte in polvere cad. erogazione

- CAPPUCCINO – almeno gr. 7 di latte in polvere cad. erogazione
- THE – almeno gr. 14 di the in polvere cad. erogazione, di marca di rilevanza nazionale
- CIOCCOLATA – almeno gr. 25 di miscela di cioccolato in polvere cad. erogazione, di una marca di rilevanza nazionale

b) Bevande fredde in lattina e tetrapack (succhi di frutta)

contenuto minimo bevanda in lattina: cc. 250, di una marca di rilevanza nazionale;

contenuto minimo bevanda in tetrapack: cc. 200 di una marca di rilevanza nazionale

c) Acqua minerale naturale e frizzante

in PET da 50 cl cad. di una marca di rilevanza nazionale

d) Alimenti solidi pre-confezionati:

-Snacks (snacks salati e merendine dolci) in monoporzione

I prodotti dovranno essere di prima qualità, provenienti da primarie ditte produttrici. Ogni monoporzione dovrà riportare l'indicazione della composizione e della data di scadenza, nonché rispettare la normativa di legge in vigore.

Il concessionario, dovrà rendere disponibile, in ogni distributore automatico, almeno un prodotto del mercato equo e solidale, almeno un prodotto fresco e salutare (yogurt, frutta fresca, biologico, ecc...) o in numero superiore, secondo l'offerta presentata.

Il concessionario, inoltre, dovrà rendere disponibile, qualora il Comune di Cervia lo richieda, in ogni distributore automatico, un prodotto adatto ad una dieta priva di glutine (celiachia). I prodotti adatti al consumo da parte di persone celiache dovranno essere presenti nel prontuario dell'Associazione Italiana Celiachia (A.I.C.).

Nei distributori automatici dovranno essere evidenziati e caratterizzati con apposita segnaletica, gli spazi in cui saranno collocati i prodotti per celiaci.

Art.10-Criteri di aggiudicazione

L'Amministrazione affida la concessione del servizio alla Ditta che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ai seguenti criteri e relativi coefficienti espressi in centesimi:

A) Offerta economica: punti max 60/100

canoni distributori: punti max 40

prezzi prodotti: punti max 20

A1) Canone distributori punti max 40/100

Verrà assegnato il punteggio max di 40 punti all'offerta della ditta che presenterà il canone annuo complessivo più alto esclusivamente in aumento al netto delle imposte.

Per le altre offerte il punteggio sarà determinato in misura proporzionale, nel modo seguente:

canone annuo offerto dalla ditta : miglior canone annuo = x : 40

x = canone annuo offerto x 40

miglior canone annuo

A2) Prezzi prodotti erogati : punteggio max 20/100 (il punteggio sarà attribuito al totale complessivo). NB: A PENA DI ESCLUSIONE IL PREZZO OFFERTO, PER CIASCUN PRODOTTO, DEVE ESSERE AL RIBASSO, ANCHE SE NON IN MANIERA COSTANTE

,RISPETTO AI PREZZI INDICATI DALL'ENTE.

“Miglior prezzo complessivo” : “Prezzo complessivo offerto” = X : 20

$$X = \frac{\text{“Miglior prezzo complessivo”} \times 20}{\text{“Prezzo complessivo offerto”}}$$

Per “miglior prezzo complessivo” si intende la somma dei prezzi dei singoli prodotti relativi all'offerta più bassa a favore dell'Ente.

Per il calcolo di tutti i punteggi verranno utilizzati due decimali arrotondando il secondo decimale all'unità superiore qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5.

B) Qualità del Servizio: Punteggio max 40/100

Verranno presi in considerazione i seguenti parametri, per i quali sarà data particolare importanza, ove possibile, alle caratteristiche a sostegno dell'ambiente:

B1) relazione sulle modalità operative nell'espletamento del servizio e condizioni migliorative rispetto a quelle descritte nel presente capitolato (organizzazione dell'azienda in funzione dell'esigenze del servizio da espletare, con particolare attenzione alle tematiche ambientali, che possiede entrambe le soluzioni- gettoniere che accetta qualsiasi tipo di moneta e dotato di apparecchiatura rendiresto, con sistema di pagamento con banconote, organizzazione in termini di persone e mezzi destinati al servizio in oggetto, tempi di intervento in caso di guasti, sul servizio di raccolta differenziata e smaltimento di bottiglie, lattine, bicchieri e palette,ecc...);

max 15 /100 punti

B2) prodotti del mercato tradizionale. **Descrizione analitica, con particolare attenzione alle caratteristiche qualitative, di tutti i tipi di prodotti del mercato tradizionale che il concorrente intende mettere in distribuzione**, anche in aggiunta a quelli di cui all'art.9

max 10/100 punti

B3) prodotti del commercio equo e solidale

Il concorrente deve presentare la lista dei prodotti, provenienti dal commercio equo e solidale (certificati Fairtrade Trans Fair o provenienti da CTM Altromercato, ecc...), che intende mettere in distribuzione presso ogni punto di ristoro.(v. art. 1 del presente capitolato). Si procederà,poi, all'attribuzione di un punto, per un massimo di tre punti, per ogni prodotto che verrà proposto in aggiunta al prodotto obbligatorio per ciascun punto di ristoro

s'intende che le suddette attestazioni dovranno essere debitamente documentate da parte della ditta aggiudicataria.

max 3/100 punti

B4) prodotti “freschi e salutari”

Il concorrente dovrà presentare una lista dei prodotti “freschi e salutari” che intende mettere in distribuzione (ad esempio frutta, macedonia di frutta di stagione, yogurt, panini e tramezzini, prodotti senza glutine, questi ultimi per fare fronte ad eventuali richieste che

potranno essere presentate dall'Ente, ecc.), precisando quanti prodotti proporrà nei distributori, parallelamente a quelli del mercato tradizionale.

Gli alimenti disponibili nelle macchinette dovranno pervenire da ditte autorizzate ed essere confezionati, etichettati, trasportati e conservati secondo le normative vigenti a livello locale e comunitario.

Verrà data la preferenza a prodotti a marchio DOP o IGP o biologici certificati.

Si provvederà all'attribuzione di:

- un punto 1 per ogni prodotto "fresco e salutare" che la ditta proporrà nei distributori, in aggiunta al prodotto obbligatorio, per ciascun distributore ;

- due punti per ogni prodotto "fresco e salutare" che sia anche a marchio DOP, IGP, o biologico certificato, che la ditta proporrà nei distributori, in aggiunta al prodotto obbligatorio, per ciascun distributore,

S'intende che la certificazione suddetta dovrà essere debitamente dimostrata da parte della ditta aggiudicataria in fase di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Tali prodotti dovranno permanere in fase di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

max 7/100 punti

B5) Tipologia (dove possibile indicare la classe energetica), anno di fabbricazione ed anno di introduzione sul mercato dei distributori da utilizzare che non dovranno essere anteriori al 2011;

max 5/100 punti

La Commissione Giudicatrice, ai sensi della parte II lettera a) punto 5 dell'Allegato P del DPR n. 207/2010 dopo attenta lettura e confronto comparativo dei progetti in gara, provvederà all'unanimità all'attribuzione dei punteggi parziali assegnando, ad ogni singola offerta per ciascun criterio/subcriterio, un giudizio cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1 come segue:

Eccellente 1,0;

Ottimo 0,9;

Pregevole 0,8;

Buono 0,7;

Discreto 0,6;

Pienamente sufficiente 0,4;

Parzialmente sufficiente 0,3;

Insufficiente 0,2;

Assenza di proposta 0.

Il coefficiente così ottenuto verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile al criterio/subcriterio di riferimento e la somma dei singoli calcoli darà il punteggio totale parziale per l'offerta tecnica.

Nella determinazione dei punti per ogni criteri/subcriterio e per il punteggio totale parziale, si terrà conto esclusivamente delle prime due cifre decimali, arrotondate come sotto indicato.

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascun dei criteri di valutazione relativi alla singola offerta.

Riparametrazione: Nel caso in cui non vi sia alcuna offerta che ottenga il punteggio massimo previsto (40 punti) per il merito tecnico, al fine di ristabilire l'equilibrio dei vari elementi di valutazione, la Commissione di gara effettuerà la riparametrazione, assegnando al concorrente con il punteggio più alto il punteggio massimo di 40 punti e agli altri concorrenti un punteggio proporzionale.

Per il calcolo di tutti i punteggi verranno utilizzati due decimali arrotondando il secondo decimale all'unità superiore qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5.

Art. 11-Responsabilità per danni a terzi

L'appaltatore, con effetto dalla data di decorrenza dell'appalto, si obbliga a stipulare con primary assicuratore, e a mantenere in vigore per tutta la durata della presente concessione e suoi eventuali rinnovi e proroghe, un'adeguata copertura assicurativa con primary assicuratore, contro i rischi di:

a) Responsabilità Civile verso terzi (RCT) per i danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Cervia), in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività svolte ed autorizzate in base all'appalto, comprese tutte le attività connesse, accessorie, e complementari, nessuna esclusa né accettata. La copertura dovrà prevedere un massimale unico di € 2.000.000,00 e prevedere le seguenti estensioni di garanzia:

- danni a cose di terzi da incendio con massimale di € 300.000,00;
- interruzioni e sospensioni di attività o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito con un massimale di € 300.000,00;
- danni a terzi per somministrazione di cibi e bevande (clausola di smercio);

b) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) per gli infortuni sofferti da Prestatori di Lavoro addetti all'attività svolta (dipendenti e non).

Tale copertura dovrà avere un massimale di € 2.000.000,00 per sinistro ed € 1.000.000,00 per persona.

Copia del contratto di assicurazione dovrà essere fornita all'Amministrazione Comunale, pena decadenza dall'affidamento, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto. Ad ogni scadenza annuale l'appaltatore dovrà fornire copia della quietanza od altro documento equipollente, a conferma del rinnovo della copertura assicurativa.

Art.12- Esonero di responsabilità per l'Ente

La ditta concessionaria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale.

- a) a persone a cose alle dipendenze e/o di proprietà della ditta stessa;
- b) a persone a cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
- c) a terzi e/o cose di loro proprietà.

L'Ente non è responsabile per eventuali danni che gli utenti possono causare, come è altresì esonerata da ogni responsabilità per furto, incendio, atti vandalici e qualsiasi altro danno recato da terzi ai distributori.

Art.13-Personale impiegato. Adempimenti

Per lo svolgimento del servizio la ditta dovrà impiegare personale per il quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali ed infortunistiche.

Tutti gli interventi dovranno essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

La ditta appaltatrice è tenuta all'applicazione integrale nei confronti dei lavoratori dipendenti dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi provinciali integrativi, in tutte le loro parti normative ed economiche.

Art.14-Controlli

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sottoporre - una o più volte nel corso del contratto - ad analisi tecniche di laboratorio, presso le autorità sanitarie competenti, i prodotti forniti

dalla ditta aggiudicataria, al fine di verificare la l'osservanza delle norme igieniche e sanitarie ed in genere tutto ciò che risulta necessario per verificare il corretto funzionamento del servizio.

La ditta aggiudicataria si obbliga ad accettare le relazioni delle analisi e, qualora tali controlli abbiano esito negativo, si provvederà alla contestazione formale alla ditta la quale dovrà tempestivamente risolvere il problema rilevato e accollarsi le spese di analisi sostenute dal Comune di Cervia

Art.15- Subappalto-Diviato

Ai sensi dell'art. 30 del Dl.g.vo 163/2006 (concessione dei servizi), non si applicano le disposizioni del Dl.g.vo 163/2006. Pertanto non si applica l'art.118 ed è vietato alla ditta concessionaria di subappaltare il presente servizio, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto, con conseguente risarcimento dei danni e delle spese cagionate al Comune.

Art. 16-Risoluzione del contratto

Il Comune potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- in caso di gravi negligenze ed inadempienze nell'esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio quali: interruzioni del servizio senza giustificato motivo; inosservanza dei termini essenziali di consegna convenuti; reiterate inosservanze delle norme di legge e/o di regolamento e del piano di sicurezza comunicato.
- quando a carico del fornitore sia stato avviato procedimento penale per frode, o per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale, o per delitti finanziari.
- in caso di cessione totale o parziale del contratto senza l'autorizzazione preventiva del Comune.
- subappalto

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate al fornitore inadempiente.

Dopo n. 2 contestazioni formali per le quali non siano pervenute, o non siano state accolte, le giustificazioni del fornitore, l'Amministrazione Comunale potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto come sopra.

La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni derivanti.

In caso di inadempimento accertato dall'Amministrazione, nel concorso delle circostanze previste dagli art.li 1453 e segg. c.c. si farà luogo alla risoluzione del contratto, previa diffida del Dirigente del Settore Finanze ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese.

Qualora l'aggiudicatario dovesse cessare l'attività o trasferirla ad altro titolare, sarà pure facoltà dell'Amministrazione Comunale, di recedere dal contratto in vigore o di continuarlo col nuovo titolare, fatta salva la responsabilità dell'aggiudicatario e del nuovo titolare per le obbligazioni anteriori al trasferimento.

In caso di fallimento dell'aggiudicatario sarà facoltà dell'Ente di ritenere sciolto il contratto salvi gli effetti di cui all'art.72, 4° comma, del R.D. 16/3/42 n. 267.

Art.17-Penali

L'impresa riconosce all'Amministrazione il diritto di applicare le seguenti penalità:

- a) nel caso di risoluzione del contratto di cui all'art. 16 oppure di rifiuto della fornitura poiché non rispondente a quanto richiesto, sarà esperita azione di danno per cui l'impresa aggiudicataria sarà tenuta al pagamento della maggior spesa eventuale che l'Amministrazione dovesse sostenere per l'acquisto presso altre imprese degli articoli di cui si tratta.

Infine verrà applicata la penalità di cui alla successiva lett. b decorrente dalla data entro cui la fornitura doveva essere consegnata e fino alla data in cui la fornitura in danno risulterà consegnata;

- b) nel caso di ritardata consegna per causa non dipendente da forza maggiore di tutta o parte della fornitura, verrà applicata una penale pari a € 100,00 per ogni giorno maturato di ritardo.

Ove il ritardo dovesse superare i 30 gg. dalla data di effettiva consegna l'Amministrazione avrà anche il diritto di risolvere il contratto.

L'Amministrazione applicherà le seguenti penalità:

- € 100,00 per ogni giorno di ritardo per l'installazione delle macchine di cui all'art.2 e per la rimozione di cui all'art.3
- € 100,00 per ogni prodotto di cui si è verificata difformità ai sensi dell'art.9
- € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di pagamento canonici ai sensi dell'art.2
- € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto indicato dall'art.4

Art.18- Spese contrattuali e cauzione definitiva

Gli oneri per diritti di segreteria e le spese conseguenti alla stipulazione del contratto, sono a totale carico della ditta aggiudicataria secondo gli importi e le aliquote stabilite da legge. Divenuta esecutiva la Determinazione Dirigenziale di approvazione dell'aggiudicazione, il competente Ufficio Comunale, richiederà al concessionario tutti i documenti necessari per la stipulazione del contratto, con invito ad effettuare il pagamento delle spese contrattuali e a depositare la cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 163/06, mediante garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa del 10% dell'importo contrattuale, redatta, a pena di esclusione, secondo lo schema-tipo 1.2 approvato con D.M. del 12/03/2004, n. 123, debitamente compilata e sottoscritta da entrambi i contraenti (Istituto garante ed impresa).

Per i concorrenti in possesso della **certificazione di sistema di qualità** conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciate da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, per la tipologia di attività comprendente l'oggetto della presente gara, la cauzione definitiva è ridotta del 50%.

La cauzione definitiva dovrà contenere la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c.

La mancata costituzione della cauzione definitiva comporta pertanto la revoca dell'affidamento la quale si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Il deposito cauzionale definitivo rimane vincolato per tutta la durata del contratto e viene restituito dopo aver accertato che la ditta ha adempiuto tutti i suoi obblighi e l'amministrazione Comunale nulla ha più a pretendere.

Art. 19-Variatione della ragione sociale

Il concessionario si obbliga a comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa, indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione, ecc...)

Art. 20-Trattamento dati personali

I dati e requisiti raccolti dal Committente per l'affidamento della fornitura in argomento verranno utilizzati solo a tale scopo e come tali trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

Art. 21-Foro competente

Per qualsiasi controversia la competenza è attribuibile esclusivamente al foro di Ravenna